

REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2

Versione aggiornata al 31 Agosto 2020.

Testo coordinato, condiviso ed adottato dalle Scuole: Scuola Primaria IL SERAFINO, Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado SERAPHICUM.

ART.1 - FINALITÀ E AMBITO D'APPLICAZIONE

1. In attuazione delle indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico e delle linee guida stabilite a livello nazionale, il presente regolamento individua le misure per prevenire e mitigare il rischio di contagio da sars-cov-2 nell'ambito delle attività dell'istituzione scolastica, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il dirigente scolastico, i docenti e il personale direttivo, docente e A.T.A.
2. La mancata osservanza delle regole contenute nel presente atto può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari.
3. Il Regolamento ha validità per l'anno scolastico 2020/2021, fino al perdurare dello stato di emergenza.

ART.2 - SOGGETTI RESPONSABILI E INFORMAZIONE

1. Il Legale rappresentante dell'ente gestore informa chiunque entri nei locali dell'Istituto circa le disposizioni delle Autorità.
2. Il presente Regolamento ed eventuali integrazioni successive è pubblicato sul sito web istituzionale della scuola, inviato tramite email ai membri della comunità scolastica, comunicato mezzo Registro elettronico al personale docente e alle famiglie della Scuola Primaria e Secondaria. Ne è data altresì informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, attraverso l'affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, essendo obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate da parte dei soggetti che accedono ai locali del Complesso Scolastico Seraphicum.
3. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.

ART. 3 - REGOLE GENERALI

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:
 - a) indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento e nei suoi allegati;
 - b) mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
 - c) disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante o acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (ISS, OMS) e, in particolare, al primo ingresso a scuola e subito dopo il contatto con oggetti di uso comune.
2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola,

compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio. Nei servizi igienici le finestre devono rimanere sempre aperte e gli estrattori dell'aria, se presenti, devono essere mantenuti in funzione per l'intero orario scolastico ovvero di apertura al pubblico.

ART. 3 - REGOLE GENERALI

1. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre (oltre 37,5°C) o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spassatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto). In tal caso informare immediatamente il proprio Pediatra di Libera Scelta e/o medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni.
2. Il personale scolastico autorizzato può procedere, al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulta superiore ai 37,5°C, non è consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, sono garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente
3. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con persone risultati positivi al COVID-19 o sia stato in quarantena o isolamento domiciliare.
4. L'ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID-19 è preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della scuola della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
5. È istituito e tenuto negli ingressi dell'Istituto un Registro dei visitatori ammessi negli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.
6. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui all'articolo precedente e alla condizioni di cui al presente articolo.
7. È comunque obbligatorio rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari e utilizzare gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.), in tutti i casi in cui ciò è possibile.
8. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro informa immediatamente i coordinatori delle attività educative e didattiche che collaborano con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

ART. 5 - IL RUOLO DELLE STUDENTESSE, DEGLI STUDENTI E DELLE LORO FAMIGLIE

1. Al fine di contenere i rischi di contagio da sars-cov-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. Per prevenire e contrastare la diffusione del virus è quindi chiamata all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze personali e familiari.
2. Le studentesse e gli studenti (ovvero i loro genitori in considerazione dell'età e del grado di autonomia) devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-

scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La scuola dispone di termo scanner senza la necessità di contatto e, in qualsiasi momento, può farne uso per monitorare le situazioni dubbie, ma anche a campione all'ingresso a scuola.

3. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità.
4. Fino al perdurare dello stato di emergenza sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte degli educatori/insegnanti/docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del coordinatore delle attività educative e didattiche o della Direzione o dell'insegnante interessato. Gli incontri informativi tra educatori/insegnanti/docenti e genitori si svolgono in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail alla segreteria o Registro elettronico ove adottato.
5. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, quali febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratoria o fiato corto, si avrà cura di non mandarli a scuola e di informare il pediatra di libera scelta o il medico di famiglia.
6. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

ART.6 - MODALITÀ DI INGRESSO E USCITA

MODALITÀ DI TRANSITO DURANTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE

1. Il complesso scolastico ha sede unica ed è suddivisa nei seguenti settori: 0-6, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e di secondo grado. A ciascuna classe è assegnata un'aula didattica. Ogni settore comprende un numero variabile di aule didattiche al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare
2. A ciascun settore sono assegnati canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali i bambini e le bambine, le studentesse e gli studenti, il personale scolastico devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita e spostamento interno.
3. Tutta la comunità scolastica dovrà rispettare la segnaletica relativi ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.
4. Agli educatori/insegnanti/ docenti è consentito l'ingresso e l'uscita attraverso i canali di ingresso e uscita assegnati al proprio settore ovvero dagli uffici di segreteria. Al personale scolastico non docente/educatore/insegnante è consentito l'ingresso e l'uscita attraverso uno qualsiasi dei canali.
5. Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina:
 - in uno dei laboratori didattici della scuola (con la propria classe solo se accompagnati dall'insegnante)
 - nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola (con la propria classe solo se accompagnati dall'insegnante);

- negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell'edificio scolastico su espressa richiesta di un componente del personale della scuola (solo se accompagnati dall'insegnante o da un collaboratore scolastico);
 - ai servizi igienici presenti all'interno del proprio settore.
 - ai distributori automatici (solo se accompagnati dall'insegnante o da un collaboratore scolastico);
6. L'intervallo si svolge all'interno del settore a cui ciascuna classe è assegnata. Le studentesse e gli studenti indossando la mascherina sono di volta in volta autorizzati dal docente a recarsi al bar durante per l'acquisto di bevande e alimenti. Le studentesse e gli studenti durante gli intervalli restano in aula al loro posto mentre consumano la merenda; è consentito muoversi all'interno della classe indossando la mascherina. La mascherina può essere tolta solo restando seduti al proprio posto per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere. Durante l'intervallo le studentesse e gli studenti potranno, a discrezione dei coordinatori delle attività educative e didattiche inoltre sostare nei corridoi e nelle altre aree appositamente individuate e delimitate per ciascun gruppo classe sotto la vigilanza degli insegnanti purché sia possibile mantenere il distanziamento fisico ovvero indossando la mascherina.

ART. 7 - OPERAZIONI DI INGRESSO E DI USCITA DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI PER LE LEZIONI

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l'ingresso negli edifici scolastici è di consentito secondo le seguenti modalità:
 - L'ingresso è ad orari scaglionati per classi, ordini e gradi.
 - In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti della scuola secondaria devono attendere nel cortile, l'orario di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico ed indossando correttamente la mascherina sia all'interno delle pertinenze della scuola, in particolare nel cortile e nei parcheggi interni, sia negli spazi antistanti.
 - All'orario d'ingresso programmato le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso di ciascun settore, in maniera rapida e ordinata e rispettando il distanziamento fisico.
 - Non è consentito attardarsi negli spazi esterni.
 - Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono immediatamente posto al proprio banco.
 - Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.
 - I genitori o chi per loro non possono accedere negli ambienti scolastici per accompagnare gli studenti e le studentesse nelle aule né sostare nell'area di pertinenza della scuola e negli spazi antistanti.
 - Durante le operazioni di ingresso e uscita gli accompagnatori non potranno lasciare i propri veicoli in sosta fuori dall'area parcheggio delimitate per non creare intralcio e confusione, né lasciare il proprio veicolo nel parcheggio interno e uscire dalla scuola.
2. L'orario deve essere rispettato da tutti in entrata e in uscita e non sono accordati né permessi di entrate e uscite posticipate o anticipate per varie necessità (fino al 31 ottobre).
3. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un'uscita rapida ed ordinata entro la quale studentesse e studenti devono lasciare l'aula attraverso i percorsi di uscita di ciascun settore e rispettare il distanziamento fisico, non devono attardarsi nelle aule né negli altri spazi interni ed esterni della scuola.
4. Il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni di ingresso e uscita.

ART. 8 - ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque acceda ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, indossando la mascherina ed igienizzando le mani prima di entrare in bagno, come prescritto dalla normativa vigente.
2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e di abbassare la tavoletta e chiudere il water prima di tirare lo sciacquone per limitare la produzione di gocce che possono disperdersi nell'ambiente. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava con acqua e sapone.
3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.
4. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà consentito anche durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche attraverso un registro quotidiano delle uscite che i docenti condividono e nel quale è registrato l'orario di uscita e di ingresso in aula.

ART. 9 - MISURE DI PREVENZIONE

RIGUARDANTI LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

1. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre.
2. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.
3. All'interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, LIM e gli altri strumenti didattici di uso comune; il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento. Sia l'insegnante disciplinare che l'eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione all'interno dell'area didattica. Non è consentito all'insegnante prendere posto staticamente tra le studentesse e gli studenti.
4. Durante le attività in aula e in laboratorio le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina durante la permanenza al proprio posto e solo in presenza dell'insegnante. Le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina anche durante le attività sportive in palestra le quali possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti o degli istruttori sportivi incaricati.
5. Nel caso in cui una sola studentessa alla volta o un solo studente alla volta siano chiamati a raggiungere l'area didattica o abbiano ottenuto il permesso di uscire dall'aula o dal laboratorio, dovranno indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Una volta raggiunta l'area didattica, la studentessa o lo studente può togliere la mascherina purché sia mantenuta la distanza interpersonale minima dall'insegnante. Durante il movimento per raggiungere l'area didattica o per uscire e rientrare in aula o in laboratorio, anche i compagni di classe della studentessa o dello studente, le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina. Pertanto, è necessario che la mascherina sia sempre tenuta a portata di mano.
6. Nel caso in cui l'insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni delle studentesse e degli studenti, le studentesse e gli studenti le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto devono indossare la mascherina.
7. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di posizione, gli insegnanti, le studentesse e gli studenti sono comunque tenuti a

rispettare il distanziamento fisico interpersonale. In tal caso, per tutto il tempo che permangono al loro posto, possono togliere la mascherina. La mascherina va indossata nuovamente nel caso in cui uno dei presenti si sposti dalla propria posizione e si avvicini entro un raggio di 2 metri.

8. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. Al termine della lezione, l'insegnante individua le studentesse e gli studenti incaricati di aprire le finestre e richiuderle una volta trascorso il tempo necessario.
9. Durante i tragitti a piedi per raggiungere campi sportivi, palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.

ART. 10 - ACCESSO AI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI

1. L'accesso ai distributori automatici di alimenti da parte delle studentesse e degli studenti non è consentito, tranne in casi debitamente motivati e su permesso accordato dall'insegnante. In quest'ultimo caso, una volta prelevati gli alimenti le studentesse e gli studenti hanno l'obbligo di rientrare in aula senza attardarsi ulteriormente.
2. L'accesso ai distributori automatici della scuola è contingentato e nei pressi dei distributori è consentita l'attesa ad un numero massimo di persone corrispondente ai segnali di distanziamento posti sul pavimento. Chiunque accede ai distributori si dispone in una fila ordinata e distanziata, indossando la mascherina.
3. Alle studentesse e agli studenti non è consentito accedere ai distributori automatici durante le operazioni di ingresso e di uscita iniziali e finali e durante i transiti da un settore all'altro per lo svolgimento delle attività didattiche nei laboratori e nelle palestre.

ART. 11 - RIUNIONI ED ASSEMBLEE

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal legale rappresentate dell'ente gestore o dai coordinatori didattici, nonché le riunioni di lavoro autoconvocate del personale della scuola si svolgono all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.
2. Durante tali riunioni la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro, l'assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria.
3. È comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In particolare le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate nel rispetto del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza.
4. Fino al perdurare dello stato di emergenza sono sospese le assemblee di Istituto delle studentesse e degli studenti e le assemblee dei genitori in presenza. È confermata la possibilità di svolgere le assemblee di classe degli studenti in orario di lezione, nella scrupolosa osservanza delle norme previste nel presente Regolamento ed alla presenza del docente in orario.
5. Durante le assemblee di classe, i rappresentanti di classe delle studentesse e degli studenti o i loro sostituti non possono prendere posto nelle aree didattiche delle aule.

ART. 12 - PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare prima e dopo il contatto con oggetti di uso comune.
2. La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani; inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante
3. Alle studentesse e agli studenti è richiesto di presentarsi a scuola con la mascherina, con un proprio gel igienizzante da utilizzare autonomamente al fine di prevenire assembramenti in entrata a scuola o attorno ai dispenser interni, con una borraccia o bottiglia in plastica personale, da non condividere con i compagni, per la scorta di acqua da riportare giornalmente a casa per le opportune operazioni d'igienizzazione al fine di contenere l'affluenza ai servizi igienici e altri oggetti eventualmente richiesti dalla scuola.
4. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno, Ipad) né di altri effetti personali (dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

ART. 13 - PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLA SCUOLA

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti secondo le indicazioni dell'ISS previste nella circolare del Ministro della Salute *“Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento.”* in particolare nella sezione *“Attività di sanificazione un ambiente chiuso”* nonché le operazioni previste dal rapporto ISS COVID-19, N. 19/2020 e utilizzando materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del documento CTS del 28/05/2020.
2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio (candeggina) 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.
3. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, deve essere assicurata la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari
4. Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate prima dell'inizio delle lezioni, alla fine di ogni intervallo e alla fine delle lezioni. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detergenti spray o appositi strumenti nebulizzatori forniti a ciascuno. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettati alla fine di ogni lezione. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti, nonché la cattedra sono disinfettati alla fine della lezione a cura del docente stesso con i detergenti spray o appositi strumenti nebulizzatori forniti a ciascuno.
5. Le attività di pulizia sono documentate in un registro regolarmente aggiornato che descrive i soggetti che effettuano la pulizia, gli ambienti/attrezzature puliti e i prodotti utilizzati.

ART. 14 - GESTIONE DELLE PERSONE SINTOMATICHE ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO

1. Per la Gestione dei casi e focolai di SARS-CoV-2 all'interno della scuola si attuano le indicazioni operative previste dal rapporto ISS COVID-19, N. 58/2020.
2. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 il referente Covid dovrà assicurarsi che l'operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica, invitarlo ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico.
3. Nel caso in cui una studentessa o uno studente in ambito scolastico sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, sarà seguita la seguente procedura: L'operatore scolastico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19 Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale, l'alunno deve essere ospitato in una stanza dedicata o in un'area di isolamento. Il personale scolastico individuato deve procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto. Il minore non deve essere lasciato da solo, ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale. Far indossare una mascherina chirurgica all'alunno se ha un'età superiore ai 6 anni e se la tollera. Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione. I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.
4. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale previste dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda).
5. La presenza di un caso confermato determinerà anche l'attivazione da parte della Scuola, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.
6. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del virus e della malattia prevedano, l'allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto, coerentemente alle "Linee guida per la Didattica digitale integrata" adottate col D.M. n.89 del 7 agosto 2020.
7. Nel caso in cui le misure di prevenzione e contenimento prevedano l'esonero dalle attività didattiche in presenza di uno o più docenti, sulla base delle indicazioni fornite dal Medico competente o dalle altre autorità sanitarie, i docenti interessati attiveranno per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, per tutta la durata degli effetti del provvedimento di esonero, sulla base di un calendario settimanale appositamente predisposto.

